

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2180

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia

Presentata il 16 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa in vigore in materia di omogeneizzazione stipendiale prevede trattamenti diversi tra il personale delle Forze armate e quello delle Forze di polizia. In particolare, gli ufficiali delle Forze armate conseguono, dopo 15 e 25 anni dalla nomina ad ufficiale, rispettivamente « lo stipendio » del colonnello e del brigadier generale, con esclusione dell'indennità operativa, mentre agli ufficiali ed ai funzionari delle Forze di polizia è attribuita con identiche modalità l'intera retribuzione dirigenziale, comprensiva dell'indennità pensionabile, corrispondente all'indennità d'impiego operativo delle Forze armate.

Prendendo spunto dall'equiparazione tra i gradi degli ufficiali delle Forze armate e le qualifiche dei funzionari delle Forze di polizia prevista dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, nonché

dell'ordine del giorno presentato e accolto come raccomandazione dal Governo, è stata predisposta la presente proposta di legge, volta a riconoscere agli ufficiali delle Forze armate l'intera retribuzione dirigenziale, già prevista per i pari grado o qualifica delle Forze di polizia.

Peraltro, si osserva che la copertura finanziaria del progetto di legge, pari a 9.832.306 euro per il 2002 e 11.620.280 euro per il 2003-2004, è reperibile negli stanziamenti previsti per il Ministero della difesa dalla legge finanziaria 2002, nella parte della tabella A relativa a tale dicastero. Pertanto si è provveduto ad individuare la copertura degli oneri conseguenti alla proposta di legge nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di allineamento giuridico ed economico tra gli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri con i funzionari delle Forze di polizia, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico »;

b) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono, quanto agli effetti giuridici dal 1° gennaio 2002 e, ai fini economici, dal 1° marzo 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 9.832.306 euro per l'anno 2002 e 11.620.280 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

